

Bruxelles, 17.11.2023
COM(2023) 708 final

2023/0403 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione sull'interpretazione dell'articolo 8.10, dell'allegato 8-A, dell'articolo 8.9, paragrafo 1, e dell'articolo 8.39, paragrafo 3, del CETA conformemente all'articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e), del CETA

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione sull'interpretazione dell'articolo 8.10, dell'allegato 8-A, dell'articolo 8.9, paragrafo 1, e dell'articolo 8.39, paragrafo 3, del CETA conformemente all'articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e).

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Obiettivo del CETA è liberalizzare e agevolare gli scambi commerciali e gli investimenti e promuovere relazioni economiche più strette tra l'Unione europea e il Canada (di seguito "parti"). L'accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016 ed è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.

2.2. Il comitato misto CETA

Il comitato misto CETA è istituito a norma dell'articolo 26.1 dell'accordo. Il comitato misto CETA è responsabile di tutte le questioni riguardanti il commercio e gli investimenti tra le parti e dell'attuazione e applicazione di tale accordo. Una parte può sottoporre al comitato misto CETA qualunque questione relativa all'attuazione e all'interpretazione di tale accordo, o qualunque altra questione riguardante il commercio e gli investimenti tra le parti.

Conformemente all'articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e), dell'accordo, il comitato misto CETA può adottare decisioni sull'interpretazione delle disposizioni di tale accordo, che sono vincolanti per i tribunali costituiti a norma del capo 8, sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), e del capo 29 (Risoluzione delle controversie).

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato misto CETA e dei comitati specializzati¹, tra una riunione e l'altra il comitato misto CETA può, previo mutuo consenso delle parti dell'accordo, adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta. A tale scopo, i copresidenti trasmettono il testo scritto della proposta ai membri del comitato misto CETA conformemente all'articolo 7 del regolamento e fissano un termine entro cui i membri possono comunicare eventuali preoccupazioni o le modifiche che intendono apportare. Le proposte adottate sono comunicate in conformità all'articolo 7 dopo la scadenza del termine e sono iscritte nel verbale della riunione seguente.

2.3. L'atto previsto del comitato misto CETA

Il comitato misto CETA sarà chiamato ad adottare una decisione sull'interpretazione dell'articolo 8.10, dell'allegato 8-A, dell'articolo 8.9, paragrafo 1, e dell'articolo 8.39, paragrafo 3, del CETA (di seguito "atto previsto").

¹ Regolamento interno del comitato misto CETA, allegato della decisione n. 1/2018 del comitato misto CETA, del 26 settembre 2018, recante adozione del proprio regolamento interno e di quello dei comitati specializzati (GU L 190 del 27.7.2018, pag. 19), disponibile su eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:190:FULL.

La finalità dell'atto previsto è fornire alcuni ulteriori chiarimenti, in particolare per quanto riguarda i principi di "trattamento giusto ed equo" e "espropriazione indiretta", l'articolo 8.9, paragrafo 1, e l'articolo 8.39, paragrafo 3, del CETA.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 26.3, paragrafo 2, dell'accordo.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'atto previsto riguarda le disposizioni relative al trattamento giusto ed equo e all'espropriazione indiretta, che sono già inquadrate nel CETA e nella sezione 6 dello strumento interpretativo comune del CETA. L'atto previsto mira a chiarire ulteriormente in che modo tali principi dovrebbero essere intesi alla luce della situazione attuale e in particolare dell'emergenza climatica. L'atto previsto riguarda anche l'articolo 8.9, paragrafo 1, e l'articolo 8.39, paragrafo 3, del CETA. L'atto previsto chiarirà le disposizioni secondo l'intenzione delle parti, senza modificare il CETA.

La posizione proposta è in linea con altre politiche, norme o iniziative dell'Unione.

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto CETA in riferimento all'atto previsto al fine di garantire l'attuazione efficace dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto CETA è un organo istituito da un accordo, ossia dal CETA.

L'atto che il comitato misto CETA è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante per le parti nel diritto internazionale a norma dell'articolo 26.3, paragrafo 2, dell'accordo e per i tribunali costituiti a norma del capo 8, sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), e del capo 29 (Risoluzione delle controversie) conformemente all'articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e), dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato misto CETA chiarirà alcune disposizioni dell'accordo e deve pertanto essere adottato in tutte le lingue facenti fede dell'accordo³ e pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

³ A norma dell'articolo 30.11 (Testi facenti fede) dell'accordo, l'accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione sull'interpretazione dell'articolo 8.10, dell'allegato 8-A, dell'articolo 8.9, paragrafo 1, e dell'articolo 8.39, paragrafo 3, del CETA conformemente all'articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e), del CETA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio⁴ prevede la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("accordo"). L'accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016.
- (2) La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio⁵ prevede l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo. L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.
- (3) A norma dell'articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e), dell'accordo, il comitato misto CETA ha il potere di adottare decisioni sull'interpretazione delle disposizioni di tale accordo, che sono vincolanti per i tribunali costituiti a norma del capo 8, sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), e del capo 29 (Risoluzione delle controversie).
- (4) A norma dell'articolo 26.3, paragrafo 2, dell'accordo, le decisioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per le parti, con riserva dell'espletamento di tutti gli obblighi e gli adempimenti interni necessari, e le parti provvedono ad attuarle.
- (5) Il comitato misto CETA sarà chiamato ad adottare, mediante procedura scritta, una decisione sull'interpretazione dell'articolo 8.10, dell'allegato 8-A, dell'articolo 8.9, paragrafo 1, e dell'articolo 8.39, paragrafo 3, del CETA.
- (6) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto CETA sulla base dell'accluso progetto di decisione del comitato misto CETA, poiché esso chiarisce i suddetti articoli,

⁴ Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1).

⁵ Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto CETA per quanto riguarda l'adozione di una decisione sull'interpretazione dell'articolo 8.10, dell'allegato 8-A, dell'articolo 8.9, paragrafo 1, e dell'articolo 8.39, paragrafo 3, del CETA, conformemente all'articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e), del CETA, si basa sul progetto di decisione del comitato misto CETA accluso alla presente decisione del Consiglio.

Articolo 2

Dopo l'adozione la decisione adottata dal comitato misto CETA di cui all'articolo 1 è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*